

REGOLAMENTO (CE) N. 925/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti è una mobilità sostenibile; che una politica di questo tipo può essere definita come un approccio globale mirante a garantire sia l'efficace funzionamento dei sistemi di trasporto della Comunità, sia la tutela dell'ambiente; che è opportuno adottare misure tecniche che contribuiscano alla realizzazione di una mobilità sostenibile;

(2) considerando che la comunicazione della Commissione intitolata «Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti — una strategia globale per la realizzazione di un quadro comunitario atto a garantire una mobilità sostenibile» fa esplicito riferimento all'introduzione di una regola di non iscrizione dei velivoli più rumorosi;

(3) considerando che il quinto programma di azione a favore dell'ambiente del 1992, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella loro risoluzione del 1º febbraio 1993 ⁽⁴⁾, prevede ulteriori interventi legislativi volti a ridurre le emissioni sonore dei velivoli; che il suddetto programma persegue l'obiettivo di

evitare di esporre le persone a livelli di rumore pregiudizievoli alla salute e alla qualità della vita;

(4) considerando che la crescita delle attività di trasporto aereo negli aeroporti comunitari è sempre più soggetta a vincoli ambientali; che l'impiego di velivoli meno rumorosi in questi aeroporti può contribuire ad un uso migliore della capacità aeroportuale;

(5) considerando che i tipi più vecchi di velivoli, modificati per migliorare il loro livello di certificazione delle emissioni sonore, sotto il profilo della rumorosità hanno prestazioni che sono notevolmente più sfavorevoli, a parità di massa, di quelle dei moderni tipi di velivoli che hanno ottenuto sin dall'origine una certificazione di conformità alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993); che tali modifiche prolungano la vita di un velivolo che in linea di massima sarebbe stato ritirato dal servizio e tendono ad aumentare la quantità di emissioni gassose e il consumo di combustibile dei motori di aerei di tecnologia meno recente; che ai velivoli possono essere sostituiti i motori per raggiungere prestazioni sotto il profilo della rumorosità paragonabili a quelle dei velivoli che hanno ottenuto sin dall'origine una certificazione di conformità ai requisiti del capitolo 3;

(6) considerando che una regola che vieti l'iscrizione di tali tipi meno recenti e modificati di velivoli nei registri degli Stati membri a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento può essere considerata una misura di protezione volta ad evitare un ulteriore deterioramento della situazione sotto il profilo delle emissioni sonore nei pressi degli aeroporti comunitari, nonché a migliorare la situazione per quanto riguarda il consumo di combustibile e le emissioni gassose;

⁽¹⁾ GU C 118 del 17.4.1998, pag. 20 e

GU C 329 del 27.10.1998 pag. 10.

⁽²⁾ GU C 284 del 14.9.1998, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12.10.1998, pag. 94), posizione comune del Consiglio del 16 novembre 1998 (GU C 404 del 23.12.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.